

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**R.D. 318 del 1942**  
**CAPO I - Disposizioni di attuazione**

### **Art. 99**

Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo [2188](#) del codice saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.